

## Il Tribunale di Modena ancora sull'ammissibilità della persona giuridica al rito della sospensione del procedimento con messa alla prova: una conferma o una *retromarche*?

di **Giulio Garuti** e **Cesare Trabace**

TRIBUNALE DI MODENA, ORDINANZA, 15 DICEMBRE 2020  
GIUDICE DOTT.SSA ELENA QUATTROCCHI

1. Di recente, il Tribunale di Modena è stato nuovamente sollecitato a interrogarsi sulla possibilità di applicare alle persone giuridiche – pur nel silenzio del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – l'istituto codicistico della sospensione del procedimento con messa alla prova. La richiesta di adesione al rito speciale è stata avanzata nell'interesse di un ente imputato per l'ipotesi di cui all'art. 25 *septies* del decreto, in relazione al reato previsto dall'art. 590, commi 1 e 2, c.p. Nel caso di specie, l'autorità giudiziaria ha però rigettato l'istanza, sul presupposto che il soggetto collettivo non si fosse dotato, prima della commissione dell'illecito contestato, di un modello di organizzazione e gestione, che, a parere della stessa, rappresenterebbe un «imprescindibile pre-requisito» per accedere al c.d. *probation*.

2. La decisione si inserisce in un vivace dibattito giurisprudenziale. Come noto, è stato il Tribunale di Milano a domandarsi per primo se, accanto agli imputati "in carne e ossa", anche la *societas* potesse beneficiare dell'epilogo liberatorio disciplinato dagli artt. 168 *bis* ss. c.p. e 464 *bis* ss. c.p.p.<sup>1</sup>, assumendo una posizione di netta chiusura: in quella occasione, il giudicante ha insistito sulla dimensione affittiva del lavoro di pubblica utilità nonché sull'assenza di una previsione che accordi espressamente al soggetto collettivo la facoltà di avvalersi della messa alla prova, incolmabile attraverso l'analogia, salvo voler legittimare una violazione del principio di riserva di

---

<sup>1</sup> Sull'istituto, in chiave monografica, L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, Milano, 2020, p. 43 ss.; V. MAFFEO, *Profili processuali della sospensione del procedimento con messa alla prova*, Napoli, 2017, p. 13 ss.; M. MIRAGLIA, *La messa alla prova dell'imputato adulto. Analisi e prospettive di un modello processuale diverso*, Torino, 2020, p. 1 ss.

legge<sup>2</sup>; argomentazioni, queste, alle quali ha successivamente aderito anche il Tribunale di Bologna, nell'ambito di una più articolata motivazione<sup>3</sup>.

A conclusioni diametralmente opposte è invece pervenuto il Tribunale di Modena, che, valorizzando la natura anfibia dell'istituto *de quo* – causa di estinzione del reato, da un lato, e procedimento speciale, dall'altro<sup>4</sup> –, ha sfruttato le clausole di rinvio "aperto" di cui agli artt. 34 e 35 d.lgs. n. 231 del 2001 e ammesso così la persona giuridica a beneficiare del meccanismo di *diversion* in parola<sup>5</sup>. D'altronde, come è stato a ragion veduta osservato in dottrina, «se l'ente, per il tramite del suo rappresentante legale, può essere "interrogato" ai fini del giudizio immediato e, altresì, ben può "confessare" ai fini del giudizio direttissimo, allora lo stesso ente potrà anche essere "messo alla prova" nelle forme e nei modi degli artt. 464 *bis* ss. c.p.p., non ostando a simile operazione la mancanza del coefficiente materiale e psicologico tipico della persona fisica»<sup>6</sup>.

**3.** Ad un primo sguardo, la pronuncia in epigrafe sembra non prendere posizione in ordine al rapporto tra sospensione del procedimento con messa alla prova e rito *de societate*. Letta più attentamente, la sintetica motivazione lascia tuttavia intendere che, ove l'ente non fosse stato sprovvisto di un *compliance program* al momento della verifica dell'illecito ascrittogli, il magistrato avrebbe preso seriamente in considerazione la sua istanza, confermando, sebbene in via implicita, la bontà dell'orientamento interpretativo più possibilista, quello, cioè, che ammette il soggetto collettivo al *probation*. Dal programma di trattamento proposto sarebbe quindi dovuta

---

<sup>2</sup> Trib. Milano, Sez. XI, 27 marzo 2017, in [www.penalecontemporaneo.it](http://www.penalecontemporaneo.it), con nota critica di M. RICCARDI-M. CHILOSI, *La messa alla prova nel processo "231": quali prospettive per la diversion dell'ente*, in *Dir. pen. cont.*, 10/2017, p. 47 ss. Condividono, invece, le ragioni poste alla base della decisione L. BARTOLI, *La sospensione del procedimento con messa alla prova*, cit., p. 77 ss. e M. MIRAGLIA, *La messa alla prova dell'imputato adulto*, cit., p. 318 ss. In argomento, v. anche A. PRESUTTI, *I procedimenti speciali*, in A. Presutti-A. Bernasconi, *Manuale della responsabilità degli enti*, II ed., Milano, 2018, p. 366-367.

<sup>3</sup> Trib. Bologna, Uff. G.i.p., 10 dicembre 2020, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 14 dicembre 2020.

<sup>4</sup> Cfr. Cass., Sez. un., 31 marzo 2016, n. 36272, Sorcinelli, in *CED*, n. 267238.

<sup>5</sup> Trib. Modena, Uff. G.i.p., 19 ottobre 2020, in [www.giurisprudenzapenale.com](http://www.giurisprudenzapenale.com), 25 ottobre 2020, con nota adesiva di G. GARUTI-C. TRABACE, *Qualche nota a margine della esemplare decisione con cui il Tribunale di Modena ha ammesso la persona giuridica al probation*, in *Giur. pen. trim.*, 2020, 4, p. 122 ss. In senso critico, A. MARANDOLA, *Responsabilità ex 231/2001: l'ente può accedere alla messa alla prova?*, in [www.quotidianogiuridico.it](http://www.quotidianogiuridico.it), 9 novembre 2020.

<sup>6</sup> Così, testualmente, M. RICCARDI-M. CHILOSI, *La messa alla prova nel processo "231"*, cit., p. 60.

emergere, non solo l'intenzione dell'impresa di risarcire il danno cagionato, di eliminare, ove possibile, le conseguenze negative dell'illecito e di svolgere una attività avente un rilievo sociale, ma altresì quella di rimodulare il proprio assetto organizzativo mediante la correzione e/o l'implementazione del modello già rivelatosi fallace.

Nel richiedere la necessaria sussistenza di un modello di organizzazione e gestione credibile, ancorché reputato inidoneo ex artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231 del 2001, la decisione del Tribunale di Modena si presta a essere condivisa per più motivi<sup>7</sup>. Lungi dal voler addossare al giudice il compito di declinare come meglio crede i presupposti sostanziali e processuali della messa alla prova dell'ente<sup>8</sup>, essa impone l'adozione di un modello *ex ante* conscia che solo in tal modo è possibile operare quella prognosi negativa in ordine alla futura commissione di reati cui allude l'art. 464 *quater*, comma 3, c.p.p., limitandosi, in buona sostanza, ad adeguare un istituto ritagliato sulla persona fisica alle peculiarità di un soggetto «metaindividual[e]»<sup>9</sup>. La soluzione, invero già caldeggiata dalla dottrina<sup>10</sup>, ha il pregio di evitare pericolose sovrapposizioni

---

<sup>7</sup> Secondo G. FIDELBO-R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, in *Resp. amm. soc. enti*, 2016, 4, p. 13, «un modello preesistente soltanto fittizio non potrebbe consentire la *probation*». Analogamente, M. RICCARDI-M. CHILOSI, *La messa alla prova nel processo "231"*, cit., p. 65; G. GARUTI, *La responsabilità degli enti e le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio nell'ottica del diritto processuale penale*, in A. Fiorella-A. Gaito-A.S. Valenzano (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018, p. 433; M. MIRAGLIA, *La messa alla prova dell'imputato adulto*, cit., p. 324.

<sup>8</sup> Il rischio è paventato da A. MARANDOLA, *Responsabilità ex 231/2001*, cit.

<sup>9</sup> Per l'espressione, G. DE SIMONE, *Persone giuridiche e responsabilità da reato. Profili storici, dogmatici e comparatistici*, Pisa, 2012, p. 29.

<sup>10</sup> Ritengono che la persona giuridica che intenda sottoporsi alla prova debba essere già fornita di un modello di organizzazione e gestione F. CENTORAME, *Enti sotto processo e nuovi orizzonti difensivi. Il diritto al probation dell'imputato-persona giuridica*, in L. Lupária-L. Marafioti-G. Paolozzi (a cura di), *Diritti fondamentali e processo all'ente. L'accertamento della responsabilità d'impresa nella giustizia penale italiana e spagnola*, Torino, 2018, p. 211; G. GARUTI, *La responsabilità degli enti e le prospettive di sviluppo del sistema sanzionatorio nell'ottica del diritto processuale penale*, cit., p. 433; M. RICCARDI-M. CHILOSI, *La messa alla prova nel processo "231"*, cit., p. 65; A. SCALFATI, *Punire o reintegrare? Prospettive sul regime sanzionatorio contro l'ente*, in A. Fiorella-A. Gaito-A.S. Valenzano (a cura di), *La responsabilità dell'ente da reato nel sistema generale degli illeciti e delle sanzioni anche in una comparazione con i sistemi sudamericani. In memoria di Giuliano Vassalli*, Roma, 2018, p. 441. Dello stesso avviso, ma in prospettiva *de iure condendo*, G. FIDELBO-R.A. RUGGIERO, *Procedimento a carico degli enti e messa alla prova: un possibile itinerario*, cit., p. 12 ss.; M. MIRAGLIA, *La messa alla prova dell'imputato adulto*, cit., p. 324 ss.; C. PIERGALLINI,



con gli altri meccanismi premiali che il legislatore di inizio millennio ha messo a disposizione dell'ente (artt. 12, 17, 49 e 78), utilizzabili anche in mancanza di un modello *ante factum*: è infatti razionale che a presupposti applicativi più stringenti corrisponda un beneficio, quale la fuoriuscita anzitempo dal processo, ben più allettante del mero alleggerimento della risposta sanzionatoria o cautelare. Inoltre, se è vero che, nel nostro Paese, la maggior parte delle persone giuridiche si riservano di predisporre i *compliance programs* solo nel caso in cui "incappino" in un procedimento penale, l'impostazione promossa dal Tribunale di Modena potrebbe certamente fungere da utile incentivo per una adozione che prescindendo dalla verifica di un illecito, fermo restando l'opportunità di un intervento legislativo che faccia finalmente i conti con l'insuccesso, nella prassi<sup>11</sup>, del sistema di prevenzione di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

---

*Premialità e non punibilità nel sistema della responsabilità degli enti*, in *Dir. pen. proc.*, 2019, p. 548; R.A. RUGGIERO, *Scelte discrezionali del Pubblico Ministero e ruolo dei modelli organizzativi nell'azione contro gli enti*, Torino, 2018, p. 171 ss.; E. SCAROINA, *Prospettive di razionalizzazione della disciplina dell'oblazione nel sistema della responsabilità da reato degli enti tra premialità e non punibilità*, in *Dir. pen. cont.-Riv. Trim.*, 2/2020, p. 29.

<sup>11</sup> Cfr. l'indagine di Confindustria (*Modelli organizzativi 231 e anticorruzione. Aprile 2017*, reperibile in <https://www.penalecontemporaneo.it/upload/Indagine231.pdf>, p. 6), ove si legge che solo una minima parte delle realtà imprenditoriali prese a campione risultano dotate di un modello di organizzazione e gestione.